

COMUNE DI GUBBIO
BANDO DI CONCORSO, AI SENSI DELLA L. R. 28.11. 2003 N.23,
PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI
ALL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA

ALLOGGI DA ASSEGNARE

Quelli che si renderanno liberi nel periodo di vigenza della graduatoria.

REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

Gli aspiranti all'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi alla data di pubblicazione indicata in calce al presente bando (1 marzo 2010):

- A. cittadinanza italiana o di uno Stato membro della Unione europea e residenza o attività lavorativa nel comune o nell'ambito territoriale a cui si riferisce il bando di concorso, da almeno un anno;
- B. cittadinanza di altro Stato, possesso di regolare permesso di soggiorno da almeno tre anni e residenza o attività lavorativa nel comune o nell'ambito territoriale a cui si riferisce il bando di concorso, da almeno tre anni;
- C. assenza di precedenti assegnazioni di alloggi realizzati con contributo pubblico in proprietà immediata o futura o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione o da altri enti pubblici;
- D. non titolarità, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare;
- E. reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a euro **16.400,00**;**

*I requisiti di cui alle lettere **A** e **B** devono essere posseduti esclusivamente dal componente il nucleo familiare che risulta essere il titolare della domanda.*

*Ai fini delle lettere **A** e **B** sono equiparati a tutti gli effetti ai cittadini italiani i profughi con riconoscimento giuridico dello status di rifugiato politico o per ragioni umanitarie.*

Per i titolari di carta di soggiorno non è necessario il requisito del triennio. Per coloro che possiedono regolare permesso di soggiorno, ai fini della determinazione del triennio possono essere cumulati i periodi di rinnovo successivi al primo rilascio, purché l'ultimo sia stato concesso per motivi di lavoro.

E' considerata principale l'attività lavorativa che si svolge nel luogo ove essa si realizza in misura pari o superiore alle tre ore giornaliere. Ai fini della determinazione dell'anno o del triennio di attività lavorativa possono essere cumulati i periodi a tempo determinato. Le frazioni di mese sono computate come mese intero.

*I requisiti di cui alle lettere **C**, **D** ed **E** devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente. Qualora quest'ultimo, al momento della domanda, si impegni a costituire un nucleo familiare diverso da quello in cui risulta essere inserito, i requisiti sopra indicati sono posseduti dai componenti la nuova famiglia.*

*Ai fini del requisito dell'impossidenza di cui alla lettera **D** devono sussistere entrambe le seguenti condizioni:*

- a) **inadeguatezza dell'alloggio posseduto:** viene divisa per sedici l'intera superficie abitativa, al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. Dalla suddivisione si ottiene il numero di vani convenzionali di cui è composta l'unità immobiliare. Le eventuali cifre dopo la virgola vengono arrotondate per difetto o per eccesso a seconda che siano al di sotto o al di sopra di 0,5. Il numero ottenuto viene rapportato a quello dei componenti il nucleo familiare e l'alloggio si considera inadeguato, qualora tale rapporto risulti essere inferiore ai seguenti parametri:
 - 1) due vani convenzionali per un nucleo familiare di una o due persone;
 - 2) tre vani convenzionali per un nucleo familiare di tre o quattro persone;
 - 3) quattro vani convenzionali per un nucleo familiare di cinque persone ed oltre;
- b) **reddito dell'alloggio posseduto:** Il nucleo familiare non deve avere un reddito da fabbricati annuo complessivo, derivante anche dalla proprietà di porzioni di unità immobiliari, superiore a euro 500,00. Si tiene conto esclusivamente degli immobili accatastati alla categoria A). E' in ogni caso adeguato un alloggio accatastato alle categorie A/1, A/8, A/9.

Ai fini della sussistenza del requisito di cui alla lettera E, il reddito complessivo è determinato sommando i redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti il nucleo familiare, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi degli stessi.

Conseguentemente non sono inclusi nel computo i sussidi o assegni percepiti in attuazione delle norme vigenti a sostegno di conviventi handicappati, invalidi o disabili.

I redditi vengono sommati e dalla somma vengono detratti euro 1.000,00 per ciascun figlio che risulta a carico. L'importo risultante viene ulteriormente abbattuto del quaranta per cento, qualora i redditi derivino interamente da lavoro dipendente, mentre tale riduzione non viene effettuata per i redditi derivanti da lavoro autonomo.

Nel caso di redditi misti, le decurtazioni sopra indicate vengono operate solo nei confronti dei redditi da lavoro dipendente e quelli da lavoro autonomo vengono successivamente sommati per intero.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per partecipare al bando di concorso deve essere presentata compilando il modello appositamente predisposto, in distribuzione gratuita presso gli Uffici del Comune Settore Sviluppo Sociale ed Economico – Servizio Sociale, Via Cavour 12 (palazzo ex seminario 3° piano).

Il richiedente deve dichiarare il possesso dei requisiti previsti, nonché l'eventuale sussistenza delle condizioni che danno diritto a punteggio. La domanda, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente, deve essere spedita tramite Servizio Postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con allegata copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità, ovvero presentata direttamente all'Ufficio Archivio Protocollo del Comune.

Il modello di domanda e il modello per le condizioni di disagio aggiuntive (art. 31 comma 2, L.R. 23/2003) è corredato da apposito allegato contenente tutte le informazioni e le istruzioni per una corretta compilazione.

L'Ufficio del Comune è a disposizione per coadiuvare il richiedente nella compilazione della domanda.

La domanda dovrà pervenire al Comune dal 01/03/2010 al 30/04/2010 per le domande spedite a mezzo raccomandata A.R. farà fede il timbro postale. L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali disguidi postali.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il competente ufficio comunale provvede all'istruttoria delle domande, attribuendo i relativi punteggi, sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive previste dal Regolamento regionale n. 1 del 9.2.2005 e di quelle aggiuntive previste da questo Comune con proprio Regolamento n. 238 del 21/11/2005, autocertificate dai partecipanti.

Il Regolamento comunale disciplina, altresì, l'iter procedurale per pervenire alla formazione della graduatoria, ivi compresi i tempi e le modalità di pubblicizzazione, nonché le competenze attribuite in materia alla commissione comunale appositamente istituita.

In ogni caso la graduatoria sarà approvata entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di scadenza del presente bando, ovvero di novanta giorni, qualora le domande pervenute fossero in numero superiore a cinquecento.

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Le modalità e le procedure per la scelta dell'alloggio da parte del nucleo familiare assegnatario, la relativa consegna, l'eventuale rinuncia e i termini per l'occupazione sono stabilite nel Regolamento comunale.

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione dovuto dagli assegnatari, commisurato al valore degli immobili e alla capacità economica dei nuclei familiari, è determinato sulla base delle modalità stabilite dall'art. 44 della legge regionale 28.11.2003 n. 23.

Per quanto non citato nel presente bando vale quanto previsto dal Titolo IV della legge regionale 28.11.2003 n.23 e dai Regolamenti, regionale e comunale, emanati ai sensi della stessa.

Gubbio, 01/03/2010

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Nadia Minelli